

«CHARITAS»

Bollettino rosminiano mensile

Numero speciale – luglio 2001
p. 195-204



*In data 1° luglio 2001
la Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato una
Nota in cui si dichiara che sono da considerarsi ormai superati i
motivi che hanno determinato la condanna delle «quaranta pro-
posizioni» rosminiane.
Di conseguenza non vi è più motivo di ritenerle condannate.
A questo avvenimento, ragione per noi di indicibile esultanza,
dedichiamo quasi per intero questo numero di «Charitas».*

Riflessioni sulla Nota della Congregazione per la dottrina della fede

È molto difficile per noi scrivere dopo il recentissimo avvenimento della pubblicazione di questa Nota.

È un avvenimento che sentiamo talmente importante, da non riuscire a commentarlo adeguatamente. Ne prendiamo quindi semplicemente atto con tutta l'esultanza dell'anima. Intanto vi tocchiamo con mano la soavissima e sapientissima disposizione della divina Provvidenza, che una volta di più ci fa sentire come davvero Essa fa entrare tutti gli avvenimenti umani in un suo mirabile disegno di bene per noi.

E poi in cuore si effonde una gioia delicatissima: abbiamo sempre creduto nella verità e quindi validità delle dottrine di Antonio Rosmini, le abbiamo sempre professate, sostenute e dichiarate nei nostri modestissimi scritti e in ogni occasione a voce. Ora la recente dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede ci incoraggia ancora di più a ritenere e professare tali dottrine.

Un altro sentimento che proviamo intenso e sentiamo quasi inesprimibile proprio per la sua intensità, ci viene dal pensare alla gioia che avrebbero provato se fossero oggi ancora sulla terra quanti hanno sofferto, pregato, invocato e sperato per la «causa» di Antonio Rosmini; quanti particolarmente hanno sofferto – possiamo dire, sino allo strazio del cuore – nel vedere «condannate» le sue dottrine, mentre le «sapevano» e «sentivano» vere nell'intimo senso del cuore e della mente. Che prova ha permesso il Signore a questi nobili spiriti, e che «macerazione» interiore è stata mai la loro! Ma era proprio questa «macerazione» che la Provvidenza richiedeva per maturare il frutto, secondo la legge evangelica del chicco di grano che deve morire per essere fecondo.

E pensiamo all'esultanza vissuta oggi da quanti hanno sempre pregato e invocato per la «causa» di Rosmini; esultanza che vediamo e sentiamo esplodere attorno a noi, negli scritti sui vari quotidiani e nel susseguirsi delle telefonate che ci portano un'intensa e diffusissima testimonianza di un'ardente e intelligente devozione e amore a Rosmini.

Fatta questa premessa, come esige il cuore, ricordiamo che con questa Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede si scioglie, possiamo dire, una «riserva» che vi era per il prosieguo della «causa» di beatificazione di Antonio Rosmini.

Lo abbiamo detto ancora nel precedente numero di «Charitas»: abbiamo esattamente detto che nel giudizio di questa «causa» doveva avere voce anche questa Congregazione (ex Sant'Uffizio), per via della condanna delle quaranta proposizioni, avvenuta nel 1888.

Ora, questa Congregazione ha esaminato approfonditamente tutta la vicenda della «questione» rosminiana, ed ha concluso l'esame con la pubblicazione della Nota che stiamo commentando. Dopo questa dichiarazione da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, la «causa» di beatificazione dovrebbe procedere più speditamente.

E notiamo una coincidenza per noi commovente: la Nota di questa Congregazione viene pubblicata nell' «Osservatore romano» proprio nella data del 1° luglio 2001, che era il 146° anniversario del piissimo transito di Antonio Rosmini.

La Nota è molto ampia: qui cominciamo col riportare il passo «assolutorio», diciamo così, delle dottrine di Rosmini già condannate. Ecco il testo preciso:

«Si possono attualmente considerare ormai superati i motivi di preoccupazione e di difficoltà dottrinali e prudenziali, che hanno determinato la promulgazione del decreto *Post obitum* di condanna delle “quaranta proposizioni” tratte dalle opere di Antonio Rosmini. E ciò a motivo del fatto che il senso delle proposizioni, così inteso e condannato dal medesimo Decreto, non appartiene in realtà all'autentica posizione di Rosmini, ma a possibili conclusioni della lettura delle sue opere».

Chiunque legga con semplice intelligenza, capisce che la Congregazione per la Dottrina della Fede vuole proprio dire che sono ormai venuti meno i «motivi» che hanno portato alla condanna delle «quaranta proposizioni» rosminiane nel 1888.

Di conseguenza ci sembra di dover ragionare così: se nel 1888 vi erano «motivi» per condannare quelle proposizioni, e oggi questi motivi «si possono considerare ormai superati», evidentemente questi «motivi» non potevano essere che le proposizioni di Rosmini contenessero «errori» contro la fede, perché una dottrina erronea nel 1888 continua ad essere in sé «erronea» anche nel 2001.

Ci preme e ci basta per intanto fare risaltare bene questo, contro l'affermazione che ha continuato a prevalere in campo prevalentemente ecclesiastico, e cioè che le dottrine di Rosmini sono state condannate perché contengono «errori» nei confronti della dottrina cattolica. No, sentiamo di poter oggi tanto più gridare noi: le dottrine di Rosmini sono state condannate non perché contengono «errori» contro la dottrina cattolica, ma per altri motivi. Chiarire e affermare questo, è dovere di elementare giustizia.

È chiarissima l'affermazione della Congregazione per la Dottrina della Fede: «Si possono attualmente considerare ormai superati i motivi (...) che hanno determinato il Decreto di condanna delle “quaranta proposizioni” tratte dalle opere di Rosmini». Di conseguenza, venendo a cessare i motivi per cui è stato emesso, il Decreto di condanna non ha più valore.

La Congregazione non poteva dirlo più chiaramente. E con questo – torniamo stancamente a ripeterlo – è ribadito che le dottrine di Rosmini, almeno quelle prese in considerazione dal Sant'Uffizio (e sono poi implicitamente «tutte» le sue dottrine, perché nelle «quaranta proposizioni» ex condannate, sono contenuti tutti i principi del suo pensiero filosofico e teologico), è ribadito – dicevamo – che le dottrine di Rosmini non contengono errori contro la fede cristiana. Come non esultarne sin nel più profondo dell'anima?

Dobbiamo però tenere presente che già lo stesso Decreto del 1888, pure «condannando» le «quaranta proposizioni» rosminiane, non le condannava perché «erronee», ma semplicemente perché «non sembravano consone alla verità cattolica». Non si tratta di sfumatura di espressione, si tratta di chiara «affermazione».

Ma in un commento del Decreto, uscito poco dopo la condanna, si presentava *tout court* quel Decreto come condanna di «errori». E fu l'opinione che da allora prevalse tenacemente, in campo ecclesiastico «ufficiale» soprattutto, poiché veniva logico il ragionamento: le proposizioni rosminiane erano state condannate, «dunque» contenevano errori contro la fede. È da sperare che questa opinione non perduri anche dopo questa Nota della Congregazione.

Ma non si sa mai, tanto i pregiudizi sono duri a morire¹.

E veniamo ora ai «motivi» che, come dice la Nota della Congregazione, vi sono stati per la condanna. La Nota li indica con chiarezza e in termini di doveroso linguaggio quasi tecnico. Noi li esporremo invece con parole molto semplici.

1. Ed ora che le «quaranta proposizioni» sono assolte, ci prendiamo un momento di libertà che ci può esilarare, anche se si riferisce agli anni in cui si era ai ferri corti tra gli avversari di Rosmini e i difensori delle sue dottrine. Chi conosca un po' la storia della condanna delle «quaranta proposizioni», può sapere con quanto accanimento – fino a soffrirne fisicamente al cuore – vennero difese queste proposizioni dai più profondi fedeli seguaci delle dottrine rosminiane, convinti che con questa condanna si era fatto torto non solo a Rosmini, ma soprattutto alla «verità». È in questo clima – ed è a questo che volevamo arrivare – che un bello spirito ebbe a chiamare le «quaranta proposizioni» rosminiane condannate, le «quaranta vergini e martiri».

Dobbiamo rifarci al clima culturale della fine del secolo scorso, in campo specialmente ecclesiastico, in cui, non distratti da fattori multimediali, si prendevano ancora molto sul serio le dottrine filosofiche e teologiche del tempo, e specialmente quelle che si presentavano con aria di novità. A questo, tutti gli ecclesiastici più di conto, sia sacerdoti diocesani, sia religiosi, erano attentissimi: non c'erano del resto altre distrazioni. Di conseguenza, nelle discussioni filosofiche e teologiche arrivavano davvero anche ad accapigliarsi. Per le dottrine di Rosmini, particolarmente, vi fu questo accanimento: da una parte per accusarle, dall'altra per difenderle.

Il papa Leone XIII con l'enciclica *Æterni Patris* del 1879 volle rinnovare gli studi ecclesiastici proponendo il pensiero di san Tommaso d'Aquino come sicuro punto di riferimento. Si capisce quindi come proprio allora non potesse trovare «spazio» nel vigile campo della cultura ecclesiastica, un sistema di pensiero come quello di Rosmini, che si presentava non solo non ancora collaudato, ma di più contrastato e combattuto.

A mettere poi ancora maggiormente in guardia contro questo pensiero, bisogna tenere presente che vi erano stati in precedenza già due interventi della Santa Sede: nel 1849 erano state messe all'indice le «Cinque piaghe della santa Chiesa» di Rosmini, e nel 1854 era stato emesso un decreto che «dimetteva» alla libera lettura dei fedeli tutte le opere di Rosmini, dopo un esame di ben quattro anni. Ma in seguito erano state pubblicate due opere di Rosmini, la *Teosofia* e *L'introduzione del Vangelo secondo Giovanni commentata*; opere che furono particolarmente prese di mira dagli avversari di Rosmini, in quanto non erano state comprese nel Decreto di «dimissione». E difatti molte delle «quaranta proposizioni» che si presentarono poi al Sant'Uffizio per la condanna, furono tratte da queste due opere.

Inoltre, ricorda giustamente la Nota, le dottrine di Rosmini presentano concetti ed espressioni nuove, in un linguaggio anch'esso nuovo, che non ricalca il linguaggio tradizionale delle scuole filosofiche e teologiche. Si può ben dire che queste dottrine, se non vengono chiarite alla luce del contesto generale del pensiero dell'autore, rimangono aperte a fraintendimenti, come difatti avvenne da parte di pensatori non cattolici, che interpretarono il pensiero di Rosmini «in chiave idealistica, ontologica e soggettiva», dice la Nota.

Anche questa difficoltà «intrinseca» al pensiero stesso di Rosmini, possiamo dire, ha avuto il suo peso per la condanna. C'è voluto molto tempo perché gli studi e gli approfondimenti facessero luce sul suo pensiero, come ricorda bene la Nota: «Si deve riconoscere che una diffusa, seria e rigorosa letteratura scientifica sul pensiero di Antonio Rosmini, espressa in campo cattolico da teologi e filosofi appartenenti a varie scuole di pensiero, ha mostrato che tali interpretazioni contrarie alla fede e alla dottrina cattolica non corrispondono in realtà all'autentica posizione del Roveretano».

Altro confortante riconoscimento che la Nota fa dell'opera intellettuale di Rosmini, si ha nel numero 9, che è il numero conclusivo dell'intera Nota:

«Si deve altresì affermare che l'impresa speculativa e intellettuale di Antonio Rosmini, caratterizzata da grande audacia e coraggio, anche se non priva di una certa rischiosa arditezza, specialmente in alcune formulazioni, nel tentativo di offrire nuove opportunità alla dottrina cattolica in rapporto alle sfide del pensiero moderno, si è svolta in un orizzonte ascetico e spirituale, riconosciuto anche dai suoi più accaniti avversari, e ha trovato espressione nelle opere che hanno accompagnato la fondazione dell'Istituto della Carità e quella delle Suore della Divina Provvidenza».

ALTRE NOSTRE RIFLESSIONI IN MARGINE ALLA NOTA

Le riflessioni che seguono, le presentiamo come «contorno» nostro alla Nota della Congregazione. Vi è un'ampissima letteratura sulla «questione rosminiana», questione che riteniamo ormai risolta con questa Nota².

Tra i numerosissimi scritti al riguardo, sentiamo di dovere segnalare particolarmente uno, uscito nel 1948, in occasione del sessantesimo anniversario del decreto *Post obitum*. E lo vogliamo segnalare perché ci sembra una perfetta anticipazione dell'attuale Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede. Con questa segnalazione, intendiamo prima di tutto rendere omaggio all'acutezza di mente e all'equilibrio di spirito

2. È forse superfluo, ma in fatto di chiarezza non si esagera mai. Ci riferiamo all'espressione «questione rosminiana», che va ben distinta dalla «causa» di beatificazione di Antonio Rosmini.

La «questione rosminiana» riguarda le vicende delle dottrine di Rosmini, assolve dalla Santa Sede nel 1854, e condannate nel 1888, per dirlo con la massima concisione. La «causa di beatificazione, invece, è tuttora in corso presso la Congregazione per i Santi, a Roma.

dell'autore, che è il rosminiano padre Ugo Honan³. E intendiamo insieme riconfermare il nostro pieno consenso alla «tesi», diciamo così, sostenuta dal padre Honan, nel trattare della delicata questione del *Post obitum*⁴. Abbiamo sempre ritenuto questo scritto come il più significativo, il più importante e il più equilibrato nella pure amplissima letteratura concernente la «questione rosminiana».

In sintesi, padre Ugo Honan dice appunto quello che dice l'attuale Nota della Congregazione, e cioè che vi erano «motivi» per la condanna delle dottrine di Rosmini, ma che questa condanna non fu condanna di «errori», bensì una forte messa in guardia dai possibili fraintendimenti di quelle dottrine. Cessato il pericolo di intenderle fuorviatamente, il decreto *Post obitum* aveva ottenuto il suo scopo e quindi si poteva ritenere superato. E quello, appunto, che dice la Nota della Congregazione.

Questa interpretazione del Decreto, che padre Honan chiamava «mite», rendeva ragione sia a Rosmini, sia alla Santa Sede che ne aveva cautelativamente condannate le dottrine, per salvarle da fraintendimenti e devianti interpretazioni.

Chi scrive, è stato al fianco del padre Honan per diversi anni, e ricorda tuttora vivamente la decisione, la convinzione e la forza di ragionamento con cui questo padre sosteneva questa sua «interpretazione» del *Post obitum*, al punto da trasfonderla indelebilmente nel nostro animo allora giovanile. Per questo godiamo nel segnalare lo scritto del padre Honan, che è uscito prima nella «Rivista rosminiana» (fasc. III e IV del 1946), e poi in opuscolo a sé come numero speciale di «Charitas», col titolo *Il decreto «Post obitum». Riflessioni giuridiche e storiche di Ugo Honan*. A nostro parere costituisce davvero una «perla» nella letteratura rosminiana.

Il padre Honan distingue il suo scritto in due parti: Parte prima: *L'evidenza intrinseca del Decreto esclude un'interpretazione sfavorevole a Rosmini*; e la Parte seconda: *L'evidenza estrinseca del Decreto esige un'interpretazione tutta favorevole a Rosmini*.

Non intendiamo esporre minutamente lo svolgimento del discorso di padre Honan, che pure ci ha sempre profondamente interessato. Ne abbiamo citato l'impostazione, per fare risaltare l'«impianto» intelligente che egli dà al suo discorso, che è frutto – lo sappiamo da sua voce – di lunghe, attente, oggettive riflessioni che egli è andato facendo in tanti anni di ripensamenti, e con la conoscenza perfetta di tutta la vasta bibliografia che riguarda l'argomento.

Invece di seguire letteralmente l'esposizione – molto ampia – che fa padre Honan, citiamo, sia pure a rischio di impoverirne il discorso togliendogli vigore, quanto abbiamo scritto noi altrove, seguendo però in tutto il ragionamento di padre Honan. L'originalità del ragionamento è quindi tutta sua: noi non facciamo che ripeterlo in altre parole.

Un esame sereno del *Post obitum*, come oggi è possibile fare, ci porta a ben chiare conclusioni. Stando al testo, al semplice testo del medesimo, noi apprendiamo che le proposizioni rosminiane furono condannate perché «non sembravano consone alla verità cattolica». Fossero state ritenute *erronee*, contrarie alla verità cattolica, il Santo Uffizio avrebbe dovuto dirlo, aggiungendo quelle che si chiamano le «note» – o qualifiche – usate abitualmente nei decreti di condanna.

Si tenga presente che Leone XIII – che approvò e sottoscrisse il Decreto – in una lettera all'arcivescovo di Milano (del 10 giugno 1889), assicurava che nell'esame delle dottrine rosminiane «si era usata quella prudenza e maturità di giudizio che l'importanza della cosa richiedeva, e cioè tenute parecchie riunioni, si aveva cura di conoscere a fondo e pesare con grande deliberazione tutte le sentenze che erano proposte a loro da esaminare». Ora, proprio perché si era usata tanta «prudenza» e «maturità di giudizio», se nelle proposizioni rosminiane si fosse ritenuto di scoprire «errori», ripetiamo che i responsabili dell'esame e del Santo Uffizio avrebbero dovuto dirlo chiaramente. Invece non lo dissero.

Non dicendolo il Decreto, non è lecito neanche ad altri il farglielo dire. Rimane allora da pesare tutto sulle parole: *Non sembravano consone alla verità cattolica*. Il che si può intendere come una messa in guardia di fronte a quelle dottrine, perché si potevano prestare a fraintendimenti, e in tal senso potevano essere anche pericolose.

Con una simile interpretazione del Decreto – che chiameremo *l'interpretazione mite* – si renderebbe anzitutto un grande servizio alla Santa Sede stessa, perché non la si metterebbe in contrasto con se stessa, come avverrebbe invece sostenendo il *Post obitum* quale condanna di «errori». Infatti, una condanna di «errori» nel

3. Di questo padre irlandese, vera «colonna» nella storia del rosminianesimo accanto a padre Bozzetti, abbiamo già parlato più volte in «Charitas».

4. È un consenso totale, il nostro; tanto è vero che abbiamo sostenuto questa tesi in un modesto nostro scritto, uscito in occasione del centenario del *Posi obitum*, e cioè nel 1988 (cfr. REMO BESSERO BELTI, *La «questione rosminiana»*, Centro Studi Rosminiani, Stresa, 1988).

1888 sarebbe in contrasto con l'«assoluzione» delle dottrine di Rosmini avuta nel 1854.

E poi ad interpretare il Decreto nel modo più favorevole possibile ci induce la grandezza morale e spirituale di Antonio Rosmini, sacerdote integerrimo, fondatore di un istituto religioso, encomiato da Sommi Pontefici per la sua straordinaria scienza e virtù, sempre più seguito e venerato come esempio e maestro di vita e di perfezione cristiana.

Noi sosteniamo che un'interpretazione «mite» del Decreto è possibile – e quindi si impone – se si sta al testo genuino del medesimo, il quale non parla di «errori», ma di proposizioni che «non sembravano consone alla verità cattolica». Se quindi il Decreto non dice di più, non è lecito fargli dire di più.

Agli alunni di teologia, un tempo si indicavano certi «principi riflessi» da applicarsi nelle interpretazioni giuridiche e morali, ad esempio: «Lex dubia non obligat»; «In obscuris quod minimum est tenendum»; «Odia sunt restringenda»; «Contra eum qui legem potuit apertius dicere interpretatio est facienda»⁵: principi che, applicati al nostro caso, ci devono portare – secondo giustizia e carità – ad interpretare il Decreto nel modo più favorevole possibile.

La motivazione che le proposizioni rosminiane «non sembravano consone alla verità cattolica», nella mente dei responsabili era ben sufficiente per condannarle. La «condanna» avrebbe efficacemente messo in guardia contro il possibile fraintendimento di quelle proposizioni, in un clima culturale in cui le dottrine idealistiche di certi filosofi tedeschi si presentavano come sovvertitrici del genuino pensiero cattolico. Ed infatti – come abbiamo visto – le dottrine rosminiane erano state presentate come una «derivazione» da quella matrice.

Ora, la Santa Sede può condannare dottrine e scritti anche solo per il *pericolo estrinseco* che essi vengano fraintesi. Se ne hanno ripetuti esempi nella storia dell'Indice: libri che vengono condannati e poi *espunti*. Possiamo citare lo scritto del ven. padre Segneri, *Concordia inter laborem et quietem*, ed anche la famosa opera di San Roberto Bellarmino, *De potestate Romani Pontificis temporalis*, nonché il trattato *La divozione al S. Cuore di Gesù* del padre Croiset, fervente apostolo di questa devozione. Vi erano – quando furono condannati – ragioni per sottrarli alla libera lettura dei fedeli: ragioni che in seguito non tennero più. Libri, quindi, evidentemente condannati perché ritenuti «pericolosi» in quel dato tempo.

Ma le stesse *Cinque piaghe della santa Chiesa* di Rosmini rientrano in questa categoria. Condannate dalla Sacra Congregazione dell'Indice nel 1849, nel 1966 venivano pubblicate con licenza dell'autorità ecclesiastica.

È facile comprendere che per il *Post obitum* l'autorità ecclesiastica avesse maggiore difficoltà a superarlo. Sia pure che il Decreto non si debba intendere come condanna di «errori», in fatto di ortodossia la Santa Sede usa sempre procedere con estrema prudenza. Andando adagio, anche il passare del tempo aiuta a chiarire le cose.

Noi riteniamo che questo sia avvenuto proprio nel caso di Rosmini. Ad esempio, chi oggi sosterebbe più che la sua filosofia sia una derivazione della «falsa filosofia germanica», come invece gravemente si asseriva un secolo fa? Ancora, a favore delle sue dottrine, possiamo constatare – come abbiamo scritto altrove – che esse non hanno prodotto il minimo frutto di «corruzione» o «deviazione» dottrinale in alcuno. Potremmo invece documentare che proprio da quelle dottrine e dallo spirito del loro autore, molti sono stati illuminati ed arricchiti, e non solo mantenuti nella via dell'ortodossia e della fede cristiana e cattolica, ma anche animati ad un cammino di più alta perfezione morale e spirituale.

Infine, è venuta a cessare anche quella rovente e preoccupante situazione che si aveva negli anni precedenti la condanna, quando si batteggiava tra membri del clero, sia diocesano, sia regolare, azzannandosi sovente tra accusatori e difensori delle dottrine rosminiane. Non si può, infatti, escludere che il *Post obitum* abbia avuto anche un intento disciplinare: quello di mettere fine a quelle controversie di per sé senza fine; intento che oggi è assolto.

Noi pensiamo che possa giovare a superare il *Post obitum* una considerazione «globale» del pensiero di Rosmini. Si sa che da un *corpus* dottrinale così vasto – e profondo, si deve dire – come quello di Rosmini, espresso per di più con un linguaggio diverso da quello a cui i contemporanei erano culturalmente abituati, era facile isolare alcune proposizioni che in sé potevano mettere sul chi va là i lettori. Oggi, con una migliore conoscenza delle sue dottrine, quell'«allarme» non è più destato. Ad esempio, le proposizioni condannate come infette di ontologismo e di panteismo – accuse, allora, tra le più gravi – oggi non sono più sostenute

5. Tradotti in italiano questi detti così concisi, perdono di efficacia: «La legge dubbia non obbliga»; «nelle cose non chiare, bisogna ritenere il minimo»; «gli odi sono da restringersi»; «contro colui che avrebbe potuto esporre la legge più apertamente, si ha il beneficio dell'interpretazione».

come tali da alcuno che conosca a fondo il pensiero di Rosmini.

Da tempo si è andato comunemente acquisendo il senso completamente ortodosso delle dottrine condannate un secolo fa dal *Post obitum*. E un grande e consolante progresso sia nel campo culturale, come per la coscienza ecclesiale, e solo col tempo si poteva avere.

Riteniamo importante questo punto della coscienza ecclesiale, come la chiamiamo. Chi professa oggi le dottrine rosminiane contenute nelle quaranta proposizioni, pure sapendo del Decreto di condanna, sente di non andare contro l'autorità della Chiesa, perché oggi può vedere con chiarezza che quelle dottrine non sono difformi dalla «verità cattolica».

Ed avviene infatti che proprio queste dottrine oggi si sostengano e si divulgino in scritti sempre più numerosi, senza che l'autorità ecclesiastica senta di dover richiamare all'osservanza del *Post obitum*. Forse perché è proprio avvenuto quello a cui mirava questo Decreto: di porre in guardia contro il possibile fraintendimento di quelle dottrine, invitando così ad un serio approfondimento da cui risultasse evidente la loro ortodossia, come infatti oggi risulta.

Il *Post obitum*, in questa ottica, avrebbe avuto un provvido intento; e conseguitolo, potrebbe anche essere superato⁶.

Remo Bessero Belti

6. È riportato letteralmente dall'opuscolo *La «questione rosminiana»*, di R. B. B., pp. 76-81.